

La direttiva sulla mediazione 2008/52/CE è stata recepita nel diritto estone con la [Legge sulla conciliazione](#).

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Una richiesta di rendere eseguibile l'accordo scritto derivante dalla mediazione deve essere trasmessa alla corte distrettuale nella cui giurisdizione ha avuto luogo la mediazione. In taluni casi l'accordo risultante dalla mediazione può essere autenticato da un notaio e a tal punto esso diventa eseguibile. Potete trovare informazioni sui notai cliccando sul link "[Trovare un notaio](#)".

Qualora la controversia esistente tra le parti coinvolga i figli, le parti possono fare richiesta di mediazione alle autorità locali che successivamente indirizzeranno le parti ai servizi di mediazione familiare finanziati dalle autorità locali, a condizione che esista effettivamente l'esigenza di detti servizi.

http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Sotsiaalhoolekanne/Muud_toetused_ja_teenused/sotsiaalministeerium_perelepitusteenus.pdf

Ai sensi della legge sulla conciliazione, la mediazione non è gratuita; le spese per la mediazione sono soggette all'accordo concluso tra il mediatore e le parti coinvolte. Secondo i dati disponibili sul sito web dell'associazione dei mediatori, il costo della mediazione familiare è di 70 EUR a udienza. Il costo della mediazione è diviso equamente tra le parti.

Ultimo aggiornamento: 21/01/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.